

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>Ingiunzione di pagamento europea

Ingiunzione di pagamento europea

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Giudici di primo grado.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il riesame previsto all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento può aver luogo mediante l'annullamento di sentenze definitive, su istanza del debitore, in conformità con l'articolo 501 e segg. della legge 1/2000, del 7 gennaio 2000, del codice di procedura civile. Il riesame previsto all'articolo 20, paragrafo 2, può aver luogo mediante azione di nullità di atti giudiziari (articolo 238 e segg. della Ley Orgánica 6/1985, 1° luglio, del Poder Judicial). In entrambi i casi sono competenti i giudici di primo grado.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Il modulo per la domanda può essere presentato direttamente, per lettera o per fax.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Spagnolo.

Ultimo aggiornamento: 25/05/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.